

Il diritto fallimentare in mezzo al guado in attesa della riforma

La legge che lo regola è del 1942

La riforma del diritto fallimentare non è più rinviabile. La legge che oggi lo regola risale al 1942 ed è quindi inadeguata al contesto economico attuale, soprattutto dopo il rioridino della disciplina del diritto societario da poco approvata dal Parlamento. Su questi temi si sono soffermati Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare di Verona e Novara, e Giovanni Lo Cascio direttore scientifico della rivista *Il Fallimento*, nell'aprire i lavori del convegno «*conflicti della giurisprudenza fallimentare e le aspettative di riforma*», organizzato dall'Ipsca per celebrare i venticinque anni della rivista *Il Fallimento* e le altre procedure concorsuali che si è tenuto nella sala convegni del Banco il 3 ottobre.

Francesco Corsi, ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Firenze, ha approfondito il tema della azione revocatoria fallimentare, cioè di quell'azione volta a determinare l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti della massa dei creditori. Rifacendosi alla genesi romanistica dell'azione revocatoria ordinaria, Corsi ha ricordato come l'azione pauliana nasca in un ambiente legato alla proprietà terriera come azione tendente a garantirne la conservazione. Nell'attuale contesto economico, al contrario, il patrimonio dell'imprenditore è costituito più da rapporti che da beni, ed è un patrimonio soggetto ad una mutevole e dinamica consistenza: in questo senso anche gli strumenti di tutela, e tra essi nello specifico l'azione revocatoria, dovrebbero essere adeguati e rivisti. Nel progetto di legge delega di riforma della legge fallimentare, consegnato al governo dalla commissione Trevisanato, sono state previste modifiche della disciplina dettata dall'articolo 67 della legge fallimentare in tema di azione revocatoria: sul punto la commissione non ha raggiunto al suo interno una uniformità di vedute, licenziando due testi, uno di maggioranza e uno di minoranza. Sorge pertanto il timore che i risultati raggiunti dalla commissione risultino incoerenti con le prospettive della riforma, e che le modifiche all'azione revocatoria fallimentare, pur riducendo la forza penalizzante dell'istituto (che di fatto scoraggia gli investimenti stranieri in Italia), non riescano ad incidere efficacemente sulla riduzione da un lato dei tempi di incertezza, e dall'altro del contenzioso insorgendo.

Corsi ha proposto di introdurre un automatismo che comporti l'inefficacia generalizzata di tutti gli atti posti in essere nei tre mesi anteriori la dichiarazione di fallimento.

Anche Maria Costanza, ordinario di diritto privato presso l'Università di Pavia, ha trattato dell'azione revocatoria fallimentare sotto il profilo soggettivo, facendo rilevare come il legislatore della riforma del diritto fallimentare, anche in considerazione dell'attuale contesto economico non brillante, si dimostri favorevole al recupero dell'impresa, piuttosto che alla sua liquidazione.

Sotto la presidenza del presidente del Tribunale di Verona, Francesco Abate, i lavori sono proseguiti con le relazioni di due componenti della commissione Trevisanato. Tra questi Giuseppe Bozza, magistrato del Tribunale di Vicenza, ha illustrato l'attuale disciplina dell'accertamento del passivo, che attualmente è un procedimento a carattere contenzioso, di natura sommaria, essenzialmente documentale, nel quale il giudice delegato esercita poteri maggiori rispetto a quelli del giudice in sede ordinaria proprio perché minore è il ruolo attribuito alle parti. Nel progetto di riforma viene invece ripristinata la funzione di terzietà tipica del giudice anche in capo al giudice delegato, che non dispone più di poteri inquisitori, mentre il curatore assume il ruolo di parte a discapito della funzione, sinora svolta, di collaboratore del giudice. In questo mutato contesto ne esce rafforzato il ruolo, e in pari grado la responsabilità, del curatore fallimentare.

La problematica dei rapporti di lavoro nella fase di crisi dell'impresa è stata oggetto della relazione del Giovanni Prestipino, consigliere della Corte di cassazione, che ha ricordato come, in caso di fallimento dell'imprenditore, il rapporto di lavoro non si interrompa, ma saranno gli organi della procedura a dovere intimare il licenziamento, individuale o collettivo, qualora risulti impossibile il proseguimento dell'attività produttiva. Il lavoratore licenziato, d'altro canto, ha il diritto a vedere ammesso il suo credito nello stato passivo del fallimento in via privilegiata, e può ottenere l'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto, nonché delle ultime tre mensilità di retribuzione, attraverso l'intervento del fondo di garanzia all'Inps.

Silvia Zenati